



della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

PIANO DI PROTEZIONE CONTRO LA COVID-19 PER LE STRUTTURE SPORTIVE E LE PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI GAMBAROGNO

Magadino, 20 dicembre 2021 - Versione 2.0

SITUAZIONE DI PARTENZA

Il 17 dicembre 2021 il Consiglio Federale, considerato l'andamento pandemico e l'avanzamento di una pericolosa variante del Covid-19, ha deciso di inasprire le misure per interrompere la catena di contagio.

Tutte le fasi attuate prevedono nuove disposizioni in ambito sportivo, rispettivamente per l'utilizzo delle strutture sportive.

Il Comune di Gambarogno mette a disposizione di società e associazioni diverse strutture sportive del comprensorio, presentando qui il suo Piano di protezione che si basa sulle disposizioni dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di Swiss Olympic e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Nell'impossibilità di aggiornare costantemente il presente documento e in considerazione dell'elevato numero di utenti a cui fa riferimento, fanno stato in via prioritaria le direttive emanate dalle Autorità federali e cantonali, consultabili ai seguenti link:

Cantone: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/

Confederazione: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pande-

mien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

OBIETTIVO

L'obiettivo del Comune di Gambarogno è quello di uniformare il più possibile l'allenamento sportivo e le competizioni. L'obiettivo è quello di attuare l'ordinanza 3 Covid-19, e successive norme integrative, nel modo più uniforme e più favorevole possibile alla pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rigoroso rispetto delle esigenze del Consiglio federale e con un'adeguata tutela della salute degli utenti e del personale operativo. A tal fine, il Comune di Gambarogno si affida fortemente alla responsabilità personale degli utenti degli impianti sportivi. Questa responsabilità personale è sostenuta da due misure di accompagnamento:

- Comunicazione (ad es. tramite avvisi o annunci). 1.
- 2. Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di affollamento (ad esempio nell'area d'ingresso e nei servizi igienici).

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. In generale

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali, comprese quelle dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale, in particolare:

- solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e gli allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti. Devono rimanere a casa o anche essere isolati. Essi devono contattare il proprio medico e seguire le sue istruzioni;
- b. mantenere la distanza prima e dopo l'allenamento: la distanza sociale deve essere osservata nello spostamento per recarsi all'allenamento, all'arrivo all'impianto sportivo, durante le discussioni in allenamento, dopo l'allenamento e nel viaggio di rientro;

- rispettare le regole d'igiene dell'UFSP: lavarsi accuratamente le mani con il sapone prima e dopo l'allenamento:
- d. redigere elenchi di presenza per ogni allenamento o competizione per consentire di rintracciare le persone che sono state a stretto contatto con persone infette. Possono essere utilizzati supporti digitali;
- e. designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione, l'allenamento o la competizione deve designare una persona responsabile che assicuri l'applicazione delle condizioni quadro.
- f. È responsabilità degli utilizzatori rispettare le regole di distanza e di igiene all'interno degli impianti sportivi. Le seguenti disposizioni sono soggette a modifiche; si rimanda alle disposizioni ufficiali emanate autorità cantonali e federali.

Coronavirus: il Consiglio federale rafforza i provvedimenti 17.12.2021

Dal 20 dicembre, in tutta la Svizzera:



Inasprimento dell'obbligo del certificato al chiuso

Cultura, tempo libero, sport, ristoranti, manifestazioni













o, su base volontaria 2G+

Dove non sono applicabili l'obbligo della mascherina e l'obbligo di consumare stando seduti (p.es. discoteche, piscine coperte, bar, attività sportiva intensa, musica con strumenti a fiato) All'aperto: manifestazioni con più di 300 persone












3G Persone vaccinate, guarite o con test negativo

2G Persone vaccinate o guarite

2G+ Persone vaccinate/guarite negli ultimi 4 mesi, o persone vaccinate/guarite con test negativo





Incontri in famiglia o tra amici

10

Al massimo 10 persone, se almeno uno dei presenti non è né vaccinato né guarito



Al chiuso, al massimo 30 persone [26]



All'aperto, al massimo 50 persone




Obbligo del telelavoro

Dove non è possibile: obbligo della mascherina se è presente più di una persona



Obbligo della mascherina nelle scuole del livello secondario II

In diversi Cantoni vigono regole più severe



Bundesrat Conseil fedéral Consiglio federal Cussegl federal Federal Council





Ventilare regularmente



2. Responsabilità

- a. L'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di presenza, distanziamento e sanificazione sono di competenza di società e associazioni, nonché degli organizzatori della competizione. Gli stessi designano la persona responsabile che è garante per le misure in ambito di presenza, distanziamento e sanificazione.
- b. È responsabilità di società e associazioni garantire che tutti gli allenatori, gli atleti, i genitori e gli spettatori siano informati in modo dettagliato sul Piano di protezione per il loro sport e si conformino ad esso, e alle disposizioni delle autorità Federali e Cantonali. Gli allenatori, gli atleti e gli spettatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle misure di protezione.
- c. Società e associazioni sono obbligate, laddove previsto, a presentare in anticipo il loro Piano di protezione al Comune di Gambarogno.

3. Controllo e applicazione

- a. L'Autorità comunale, tramite propri responsabili, effettuerà dei controlli per quanto riguarda le misure di sanificazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di protezione. Altri Servizi comunali preposti effettueranno controlli in altri ambiti, secondo le loro competenze. È quindi importante che società e associazioni siano in possesso del loro Piano di protezione e dell'elenco delle presenze all'allenamento o alla competizione e che designino la persona responsabile che è garante delle diverse misure.
- b. La violazione delle misure, dei Piani di protezione o delle istruzioni del personale può comportare un richiamo o la revoca immediata del permesso ad utilizzare l'impianto sportivo.

4. Comunicazione

- a. Il Comune di Gambarogno informa le società sportive sul Piano di protezione e attraverso la mail. Il pubblico viene informato tramite pubblicazione sul sito web del Comune, la newsletter e i social network.
- b. Le bacheche e gli schermi presenti negli impianti sportivi fanno appello alla responsabilità personale degli utenti e incoraggiano il rispetto della distanza e delle norme igieniche.

5. Limitazione del numero di persone in caso di competizioni

- a. Per ogni evento, sia allenamento che partita o manifestazione in genere, fanno stato le disposizioni in vigore inerenti assembramenti, gruppi e manifestazioni. Qualora sia permessa la presenza di pubblico, di principio si deve trovare spazio seduti, laddove i posti siano previsti come tali, indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale, e seguire le disposizioni.
- b. Se le regole della distanza sociale non possono essere rispettate o se si verificano contatti ravvicinati, laddove le disposizioni Federali e Cantonali lo prevedano deve essere garantita la rintracciabilità delle persone presenti ed è obbligatorio l'uso della mascherina da parte del pubblico e del personale non in competizione. L'ente organizzante garantisce la rintracciabilità delle persone fino a 14 giorni dopo la manifestazione. Questo può essere fatto registrando gli spettatori e i partecipanti (cognome, nome, numero di telefono) tramite sistemi di prenotazione o utilizzando un modulo di contatto. I dati dei presenti devono essere verificati, per esempio con la sistematica consigliata dalle Autorità cantonali.
- c. Il Comune può dotarsi di un sistema unificato per il tracciamento generalizzato. Qualora questo fosse implementato, il Comune può obbligare la registrazione negando in caso contrario l'accesso alla struttura, nell'interesse della sicurezza e della salute pubblica e dei collaboratori impiegati presso la struttura. L'implementazione di tale sistema non solleva società, squadre e associazioni dall'obbligo di registrare le presenze nell'ambito delle proprie attività.

6. Pulizia spogliatoi, docce e servizi igienici - utilizzo da parte di terzi

a. I servizi igienici e le docce sono puliti regolarmente dal personale del Comune, secondo calendario. Servizi igienici e docce possono essere chiuse o limitate negli accessi, secondo disposizioni chiare decise dall'Esecutivo o dal personale addetto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CENTRO SPORTIVO

7. Attività

a. Le attività autorizzate presso il Centro sportivo sono disciplinate dalle disposizioni delle Autorità federali e cantonali e possono essere ulteriormente limitate dall'Esecutivo comunale.

8. Accessi alla struttura e sistema per il tracciamento generalizzato

- a. Può essere disposto di attuare un sistema di tracciabilità dell'utenza per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. In generale le squadre e le associazioni tengono un registro delle loro attività con i dettagli dei partecipanti.
- b. In ossequio alle disposizioni emanate, il Comune di Gambarogno ha deciso di dotarsi di un sistema riconosciuto per il tracciamento, l'App SocialPass, in quanto è un approccio sicuro ed efficiente che garantisce la privacy dei dati, i quali sono conservati in un sistema sicuro denominato "SwissCloud" che le Autorità sanitarie competenti possono consultare in caso di necessità. I dati sono cancellati automaticamente dopo 14 giorni.
- c. Per il funzionamento del sistema, ogni utente o collaboratore attivo presso il Centro sportivo, indipendentemente dalla funzione e dalla posizione, può accedere all'interno della struttura unicamente attraverso la porta principale e registrandosi attraverso l'App SocialPass. All'uscita sarà necessario effettuare il logout.
- d. Un accesso personale è valido per il singolo nucleo famigliare, inteso come stretto. Non è valido per gruppi di conoscenti. Il personale addetto potrà in ogni momento verificare la tua registrazione. In caso di mancata registrazione i trasgressori saranno allontanati dalla struttura e notificati alla Polizia Intercomunale del Piano.
- e. Per le attività negli spazi chiusi sono in vigore le disposizioni federali "2G". Laddove le attività non consentono di indossare la mascherina, valgono le disposizioni "2G+".
- f. Negli spazi esterni si applicano le disposizioni federali quali il mantenimento delle distanze sociali e il rispetto delle norme igieniche.

9. Pulizia

- a) Tutto il materiale sportivo di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l'utilizzo da parte di società e associazioni. Il materiale per la sanificazione viene messo a disposizione dal Comune previo accordo con il Custode del Centro sportivo.
- b) Gli spogliatoi sono aperti ma soggetti a restrizioni e devono essere lasciati puliti dopo l'utilizzo:
 - Over 16 anni, vaccinati e/o guariti, secondo le disposizioni federali "2G", indossando la mascherina;
 - o Under 16 anni, indossando la mascherina;
- c) Le docce sono chiuse, non è prevista la riservazione di spazi adibiti.

10. Gastronomia

a. Se la base giuridica lo consente e se è disponibile il relativo piano di protezione, è possibile aprire le aree di ristorazione di un impianto sportivo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PALESTRE COMUNALI

11. Attività

 Le attività autorizzate presso le palestre comunali sono disciplinate dalle disposizioni delle Autorità federali e cantonali, nel particolare per gli spazi al chiuso, e possono essere ulteriormente limitate dall'Esecutivo comunale.

- b. Si ha il diritto di utilizzare una palestra scolastica solo se la società o l'associazione ha sviluppato un proprio Piano di protezione. Precedentemente la prima occupazione della palestra, l'Autorità comunale verificherà l'esistenza del Piano di protezione, formalizzando l'autorizzazione d'uso.
- c. Un aiuto alle società sportive per l'elaborazione del proprio concetto di protezione è reperibile sul sito internet di Swiss Olympic:

https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-medien/fokus-coronavirus.html

12. Accessi e misure complementari

- a. Ritenuti gli spazi esigui per il pubblico nelle palestre scolastiche comunali, per le gare e gli eventi, fanno stato le disposizioni in vigore inerenti assembramenti, gruppi e manifestazioni a livello cantonale. Gli spettatori devono di principio trovare spazio seduti, indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale.
- b. L'accesso alle palestre è consentito unicamente tramite l'ingresso principale della palestra stessa. Considerate le disposizioni delle Autorità implementate per garantire la sanità dei locali e degli spazi ad uso esclusivo dell'Istituto scolastico. all'utenza non è consentito:
 - o transitare nei corridoi dell'Istituto scolastico;
 - o accedere alla palestra tramite accessi secondari;
 - o utilizzare servizi o spazi che non siano direttamente adibiti all'uso della palestra.

La violazione di questa disposizione implica in via diretta la revoca dell'autorizzazione d'utilizzo della palestra alla società o all'associazione.

- c. Per le competizioni così come per gli allenamenti va elaborato un Piano di protezione. Questo deve considerare sia gli atleti sia il pubblico, l'accesso alla eventuale buvette, l'utilizzo dei servizi igienici, le entrate, ecc. Il piano va presentato ai preposti servizi dell'Amministrazione prima dell'utilizzo la prima volta delle palestre, meglio se con la richiesta di utilizzo.
- d. Per le attività negli spazi chiusi sono in vigore le disposizioni federali "2G", con l'obbligo di indossare la mascherina. Laddove le attività non consentono di indossare la mascherina, valgono le disposizioni "2G+".
- e. Negli spazi esterni si applicano le disposizioni federali quali il mantenimento delle distanze sociali e il rispetto delle norme igieniche.

13. Pulizia

- a. Le superfici della palestra (pavimento zona sport, pavimento zona attrezzi, ecc.) vengono pulite e sanificate dal personale del Comune, secondo programma scolastico. Non sono previsti interventi di sanificazione accresciuta.
- b. Gli spogliatoi sono aperti ma soggetti a restrizioni e devono essere lasciati puliti dopo l'utilizzo:
 - Over 16 anni, vaccinati e/o guariti, secondo le disposizioni federali "2G", indossando la mascherina:
 - o Under 16 anni, indossando la mascherina.
- c. Le docce sono chiuse, non è prevista la riservazione di spazi adibiti.
- a. Tutto il materiale sportivo (tappetini inclusi) di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l'utilizzo da parte di società e associazioni. Il materiale per la sanificazione (liquido per la disinfezione delle superfici, mascherine, guanti monouso, stracci, ecc.) viene messo a disposizione dal Comune.
- b. Da prevedere un intervallo di tempo sufficiente tra un allenamento ed un altro per garantire il ricambio d'aria e permettere la sanificazione da parte della società o dell'associazione che ha appena terminato l'allenamento. In tal senso nella fascia oraria di ogni attività si dovrà tener conto di queste necessità, senza assolutamente lesinare sulle prestazioni di sanificazione.
- c. Al termine di ogni allenamento e/o competizione la società o l'associazione che lascia la struttura deve pulire anche le superfici di contatto: maniglie delle porte, bottoni per l'accensione delle luci, ecc.

- d. In caso di occupazione della palestra da parte di più gruppi di persone (indipendentemente se dello stesso gruppo sportivo o di un gruppo sportivo diverso), alla fine dell'allenamento o della competizione di una società o associazione si procederà alla sanificazione come da punti precedenti.
- e. All'interno della palestra, negli spazi chiusi annessi, e più in generale sul sedime scolastico esterno, si richiamano le disposizioni specifiche emanate dal DECS, più precisamente quelle riferite all'educazione fisica.
- f. Laddove le disposizioni delle Autorità Federali o cantonali indichino l'obbligo di indossare la mascherina, la stessa rientra nell'ambito della responsabilità individuale e delle società/associazioni, e non è messa a disposizione da parte del Comune.